fondamento della nuova architettura informativa, al fine di pervenire ad una struttura articolata e capace di contenere in modo organizzato tutte le informazioni istituzionali della Commissione.

La struttura della Base Dati Integrata COVIP, sviluppata a partire dalla porzione dedicata all'archiviazione e gestione dei dati dell'Albo Ufficiale dei Fondi Pensione, è andata assumendo un aspetto sempre più articolato e complesso, pur conservando il proprio carattere relazionale ed integrato. Nel corso del 2003, lo sviluppo del *software* per la gestione del protocollo informatico completerà l'intervento progettuale approvato alla fine dell'anno 2001.

Lo sviluppo raggiunto, le applicazioni connesse, la migrazione dei dati esistenti e il caricamento delle nuove segnalazioni statistiche permettono fruibilità delle informazioni, univocità delle stesse, integrità e garanzia dei dati, qualità che sono supportate dalle funzionalità della piattaforma prescelta.

Il completamento dei processi di integrazione di tutte le informazioni presenti in COVIP consentirà di disporre di un sistema aziendale capace di abilitare nuovi modi di operare, nonché di perseguire il più generale obiettivo del continuo miglioramento del livello di capacità operativa e di immagine della Commissione.

* * *

L'importanza attribuita, all'interno del Sistema Informativo COVIP, agli strumenti informatici della comunicazione ha determinato una costante attenzione al progressivo e continuo adeguamento e incremento delle funzionalità e dei servizi erogati tramite i siti *internet* e *intranet.*

Ciò ha consentito l'utilizzo di nuove potenzialità tecniche, in un processo di rimodulazione delle informazioni e di arricchimento dei contenuti dei siti.

In tale quadro si sono attuate modalità interattive di comunicazione con i soggetti vigilati. In particolare, gli interventi effettuati hanno consentito di utilizzare i siti informatici come interfaccia per la gestione di alcune procedure relative alla trasmissione dei dati da parte dei fondi (segnalazioni statistiche).

Si è inoltre ampliata la disponibilità di informazioni per l'utenza esterna mediante l'istituzione di ulteriori aree tematiche e la pubblicazione dell'Albo Ufficiale dei Fondi Pensione, che è ora disponibile in linea e tenuto costantemente aggiornato. In particolare, è consentita la consultazione dell'elenco dei fondi iscritti all'Albo, mediante la visualizzazione di tabelle comprendenti tutti i fondi iscritti a ciascuna Sezione dello stesso, con i relativi elementi identificativi. E' possibile, altresì, visualizzare le variazioni dell'Albo deliberate dalla Commissione nei 60 giorni precedenti la data del suo ultimo aggiornamento.

La sezione riservata ai fondi pensione, alla quale si accede mediante procedura di autenticazione basata su *username* e *password,* è stata resa operativa nel corso del secondo semestre del 2002 ed ha reso possibile l'utilizzazione del sito COVIP per la trasmissione delle segnalazioni statistiche da parte dei fondi pensione negoziali.

La rilevazione del numero degli accessi dall'esterno al sito *web* COVIP dimostra un'apprezzabile stabilità nel numero di visite durante tutto l'arco del 2002, con una media mensile superiore a 4.000.

Il progressivo incremento della consultazione del sito *intranet* da parte del personale COVIP riflette il *trend* di ampliamento dei servizi erogati ed il relativo spostamento sullo stesso dei processi di comunicazione interna.

Nel 2002 si è avuta, tra l'altro, una sempre maggiore possibilità di consultazione di banche dati esterne, nonché la diffusione di documenti interni per via informatica. Tale andamento è destinato a subire una significativa accelerazione con la messa a disposizione, già programmata, degli applicativi *web oriented* di gestione della Base Dati Integrata.

Con riguardo al sito istituzionale, è stata avviata un'attività di approfondimento progettuale volta a migliorare, con modalità di consultazione più efficaci, la fruibilità delle informazioni e la visibilità delle attività della Commissione, in coerenza con le linee guida che il Ministro dell'Innovazione Tecnologica ha diffuso in materia.

APPENDICI

APPENDICE 1

LINEE GUIDA OCSE PER LA GOVERNANCE DEI FONDI PENSIONE

LINEE GUIDA OCSE PER LA *GOVERNANCE* DEI FONDI PENSIONE

(approvate dal Gruppo di lavoro dell'OCSE "Pensioni Private" nel luglio 2002)

Le seguenti linee guida si applicano *ai fondi pensione autonomi, collettivi o di gruppo che attuano piani pensionistici complementari di tipo occupazionale*. In alcuni Paesi, esse possono risultare adeguate anche per fondi pensione legati a piani pensionistici individuali. La loro pratica applicazione può variare da Paese a Paese, tenendo fermo lo scopo di realizzare gli obiettivi di fondo delle linee guida.

- *La normativa in tema di* governance *va disegnata tenendo ben presente che i fondi pensione sono costituiti al fine di fornire una sicura fonte di finanziamento alle prestazioni previdenziali.*

I. STRUTTURA DI *GOVERNANCE*

- *La struttura di* governance *dovrebbe assicurare un'adeguata suddivisione delle responsabilità operative e di controllo nonché, per coloro a cui fanno capo tali responsabilità, il dovere di rispondere del proprio operato* (accountability) *e requisiti di adeguatezza.*

1. Identificazione delle responsabilità

Nella *governance* di un fondo pensione dovrebbe esservi una chiara individuazione e assegnazione delle responsabilità operative e di controllo. Nel caso in cui sia istituito un ente pensionistico che possiede il fondo pensione nell'interesse dei membri del piano/fondo, la forma giuridica di questo ente, la sua struttura interna di *governance* e i suoi principali obiettivi dovrebbero essere chiaramente dichiarati nello statuto, nel regolamento, nel contratto o nell'atto istituivo del trust, o in documenti a questi legati. Nel caso in cui il fondo pensione è istituito come patrimonio separato gestito da istituzioni finanziarie, il piano pensionistico o il contratto tra i soggetti promotori /i membri del piano e l'istituzione finanziaria devono chiaramente specificare le responsabilità di quest'ultima riguardo alla gestione del fondo pensione.

2. Organo di amministrazione

Ogni fondo pensione dovrebbe avere un organo di amministrazione, ovvero un amministratore unico investito del potere di amministrare il fondo pensione, che sia in ultima analisi responsabile di assicurare il rispetto delle previsioni del piano pensionistico e la protezione del migliore interesse degli iscritti e dei beneficiari del piano. Le responsabilità dell'organo di amministrazione dovrebbero essere coerenti con l'obiettivo dominante di un fondo pensione che è quello di fornire una sicura fonte di reddito in età di pensione. L'organo di amministrazione non dovrebbe potersi spogliare completamente delle proprie responsabilità delegando determinate funzioni a soggetti terzi. Ad esempio, l'organo di amministrazione dovrebbe mantenere la responsabilità del monitoraggio e del controllo di tali soggetti terzi.

3. Consulenza di esperti

In difetto di una competenza specialistica sufficiente per assumere decisioni pienamente consapevoli e per adempiere alle proprie responsabilità, potrebbe prevedersi che l'organo di amministrazione sia tenuto a acquisire una consulenza specialistica o a nominare professionisti per svolgere determinate funzioni.

4. Revisore

L'organo o l'autorità competente dovrebbe nominare un revisore, indipendente dall'ente pensionistico, dall'organo di amministrazione e dal promotore del piano, il quale provveda a una revisione periodica coerente con le specifiche necessità del piano pensionistico. Tenendo conto dell'impostazione generale delle regole di vigilanza, il revisore dovrebbe riferire prontamente all'organo di amministrazione e – se quest'ultimo non pone in essere alcuna adeguata azione correttiva – alle competenti autorità ogni qual volta, nell'espletamento dei propri compiti, egli sia venuto a conoscenza di determinati fatti che possono incidere negativamente e in misura significativa sulla situazione finanziaria o sull'organizzazione amministrativa e contabile del fondo pensione.

5. Attuario

L'organo di amministrazione dovrebbe nominare un attuario per tutti i piani a prestazione definita finanziati mediante un fondo pensione. Non appena l'attuario si rende conto, nell'espletamento dei propri doveri professionali e legali, che il fondo non rispetta o è improbabile che rispetti le specifiche previsioni di legge, tenendo conto dell'impostazione generale delle regole di vigilanza egli deve informare senza indugio l'organo di amministrazione e – se quest'ultimo non pone in essere alcuna appropriata azione correttiva – l'autorità di vigilanza.

6. Depositario

La custodia delle attività del fondo pensione può essere curata dall'ente pensionistico, dall'istituzione finanziaria che gestisce il fondo pensione o da un depositario indipendente. Se l'organo di amministrazione nomina un depositario indipendente perché detenga il patrimonio del fondo pensione e ne assicuri la custodia, le attività del fondo pensione dovrebbero essere legalmente separate da quelle del depositario. Il depositario non dovrebbe potersi liberare dalle proprie responsabilità affidando a terzi una parte o tutte le attività in sua custodia.

7. Dovere di rispondere del proprio operato (*accountability*)

L'organo di amministrazione dovrebbe rispondere del proprio operato nei confronti degli iscritti e dei beneficiari del piano pensionistico e delle autorità competenti. L'organo di amministrazione può inoltre essere chiamato a rispondere nei confronti del soggetto promotore del piano in misura proporzionata alla propria funzione di fornire una prestazione. Per garantire il rispetto di tali obblighi da parte dell'organo di amministrazione, esso dovrebbe essere legalmente responsabile delle proprie azioni.

8. Adeguatezza

I membri dell'organo di amministrazione dovrebbero soddisfare standard minimi di adeguatezza al fine di assicurare un elevato livello di integrità e di professionalità nell'amministrazione del fondo pensione.

9. Adeguatezza

I membri dell'organo di amministrazione dovrebbero soddisfare standard minimi di adeguatezza al fine di assicurare un elevato livello di integrità e di professionalità nell'amministrazione del fondo pensione.

II. MECCANISMI DI *GOVERNANCE*

- I fondi pensione dovrebbero essere dotati di adeguati meccanismi di controllo, di comunicazione e di incentivo che stimolino un buon processo decisorio, un'esecuzione appropriata e tempestiva, la trasparenza e una costante attività di riesame e di valutazione.

9. Controlli interni

Dovrebbero essere previsti adeguati controlli al fine di assicurare che tutti i soggetti con responsabilità operative e di controllo agiscano coerentemente con gli obiettivi fissati dai regolamenti, dagli statuti, dal contratto o dall'atto istitutivo del trust, o in documenti a questi legati, e rispettino la legge. Tali controlli dovrebbero coprire tutte le procedure di base, organizzative e amministrative; in funzione dell'ampiezza e della complessità del piano questi controlli includeranno la valutazione dei risultati, i meccanismi retributivi, i sistemi e i processi informatici e le procedure di gestione del rischio.

10. Flussi informativi (*reporting*)

Dovrebbero essere previsti canali di comunicazione delle informazioni tra tutti i soggetti coinvolti nell'amministrazione del fondo pensione allo scopo di assicurare un'effettiva e tempestiva trasmissione di informazioni rilevanti e accurate.

11. Trasparenza

L'organo di amministrazione dovrebbe rendere disponibili le informazioni rilevanti a tutte le parti interessate (in particolare agli iscritti e ai beneficiari del piano, alle autorità di vigilanza, ecc.) in modo chiaro, accurato e tempestivo.

12. Risarcimento

Agli iscritti e ai beneficiari del piano pensionistico dovrebbe essere garantito il diritto di agire in base alla legge per il risarcimento dei danni, almeno tramite l'autorità di vigilanza/regolamentazione o i tribunali, al fine di ottenere un pronto risarcimento.

GUIDELINES FOR PENSION FUND GOVERNANCE

(approved by the OECD Working Party on Private Pensions in July 2002)

The following guidelines are applicable to *autonomous, collective or group pension funds that support private occupational pension plans*. In some countries, they may also be appropriate for pension funds established under personal pension arrangements. Their practical implementation may vary from country to country, the aim being that the underlying objectives of the guidelines are met.

- *Governance regulations need to be designed under the guidance of the overriding objective that pension funds are set up to serve as a secure source of funds for retirement benefits.*

I. GOVERNANCE STRUCTURE

- *The governance structure should ensure an appropriate division of operational and oversight responsibilities, and the accountability and suitability of those with such responsibilities.*

1. Identification of responsibilities

There should be a clear identification and assignment of operational and oversight responsibilities in the governance of a pension fund. To the extent that a pension entity is established that owns the pension fund on behalf of plan/fund members, the legal form of this entity, its internal governance structure, and its main objectives should be clearly stated in the pension entity's statutes, by-laws, contract or trust instrument, or in documents associated with any of these. If the pension fund is established as a separate account managed by financial institutions, the pension plan or contract between plan sponsors/members and the financial institution should clearly state the responsibilities of the latter with respect to the management of the pension fund.

2. Governing body

Every pension fund should have a governing body or administrator vested with the power to administer the pension fund and who is ultimately responsible for ensuring the adherence to the terms of the arrangement and the protection of the best interest of plan members and beneficiaries. The responsibilities of the governing body should be consistent with the overriding objective of a pension fund which is to serve as a secure

source of retirement income. The governing body should not be able to completely absolve itself of its responsibilities by delegating certain functions to external service providers. For instance, the governing body should retain the responsibility for monitoring and oversight of those service providers.

3. Expert advice

Where it lacks sufficient expertise to make fully informed decisions and fulfil its responsibilities the governing body could be required to seek expert advice or appoint professionals to carry out certain functions.

4. Auditor

An auditor, independent of the pension entity, the governing body, and the plan sponsor, should be appointed by the appropriate body or authority to carry out a periodic audit consistent with the needs of the arrangement. Depending on the general supervisory framework, the auditor should report promptly to the governing body and - if the governing body does not take any appropriate remedial action - to the competent authorities wherever he or she becomes aware, while carrying out his or her tasks, of certain facts which may have a significant negative effect on the financial situation or the administrative and accounting organisation of a pension fund.

5. Actuary

An actuary should be appointed by the governing body for all defined benefit plans financed via pension funds. As soon as the actuary realises, on performing his or her professional or legal duties, that the fund does not or is unlikely to comply with the appropriate statutory requirements and depending on the general supervisory framework, he or she shall inform the governing body and – if the governing body does not take any appropriate remedial action - the supervisory authority without delay.

6. Custodian

Custody of the pension fund assets may be carried out by the pension entity, the financial institution that manages the pension fund, or by an independent custodian. If an independent custodian is appointed by the governing body to hold the pension fund assets and to ensure their safekeeping, the pension fund assets should be legally separated from those of the custodian. The custodian should not be able to absolve itself of its responsibility by entrusting to a third party all or some of the assets in its safekeeping.

7. Accountability

The governing body should be accountable to the pension plan members and beneficiaries and the competent authorities. The governing body may also be

accountable to the plan sponsor to an extent commensurate with its responsibility as benefit provider. In order to guarantee the accountability of the governing body, this should be legally liable for its actions.

8. Suitability

The governing body should be subject to minimum suitability standards in order to ensure a high level of integrity and professionalism in the administration of the pension fund.

II. GOVERNANCE MECHANISMS

- Pension funds should have appropriate control, communication, and incentive mechanisms that encourage good decision making, proper and timely execution, transparency, and regular review and assessment.

9. Internal controls

There should be appropriate controls in place to ensure that all persons and entities with operational and oversight responsibilities act in accordance with the objectives set out in the pension entity's by-laws, statutes, contract, or trust instrument, or in documents associated with any of these, and that they comply with the law. Such controls should cover all basic organisational and administrative procedures; depending upon the scale and complexity of the plan, these controls will include performance assessment, compensation mechanisms, information systems and processes, and risk management procedures.

10. Reporting

Reporting channels between all the persons and entities involved in the administration of the pension fund should be established in order to ensure the effective and timely transmission of relevant and accurate information.

11. Disclosure

The governing body should disclose relevant information to all parties involved (notably pension plan members and beneficiaries, supervisory authorities, etc.) in a clear, accurate, and timely fashion.

12. Redress

Pension plan members and beneficiaries should be granted access to statutory redress mechanisms through at least the regulatory/supervisory authority or the courts that assure prompt redress.

APPENDICE 2

TAVOLE STATISTICHE

Tav. a.1

Fondi pensione di nuova istituzione. Dati annuali di sintesi.
(dati di fine periodo, salvo flussi annui per i contributi; importi in milioni di euro)

	1998	1999	2000	2001	2002
Numero di fondi					
Fondi pensione negoziali					
Autorizzati all'esercizio dell'attività	4	6	23	27	36
Autorizzati alla sola raccolta delle adesioni	12	27	19	14	8
Totale	**16**	**33**	**42**	**41**	**44**
Fondi pensione aperti					
Autorizzati all'esercizio dell'attività	46	79	85	94	91
Autorizzati alla costituzione	25	9	14	8	4
Totale	**71**	**88**	**99**	**102**	**95**
Totale fondi di nuova istituzione	**87**	**121**	**141**	**143**	**139**
Iscritti					
Fondi pensione negoziali (1)					
Autorizzati all'esercizio dell'attività	384.349	428.154	774.693	887.603	989.126
Autorizzati alla sola raccolta delle adesioni	15.532	272.246	102.830	96.964	32.060
Totale fondi pensione negoziali	**399.881**	**700.400**	**877.523**	**984.567**	**1.021.186**
Fondi pensione aperti	**14.619**	**136.305**	**223.032**	**287.251**	**337.600**
Totale fondi di nuova istituzione	**414.500**	**836.705**	**1.100.555**	**1.271.818**	**1.358.786**
Attivo netto destinato alle prestazioni					
Fondi pensione negoziali	165	544	1.190	2.256	3.264
Fondi pensione aperti	17	234	552	943	1.230
Totale fondi di nuova istituzione	**182**	**778**	**1.742**	**3.199**	**4.494**
Contributi					
Fondi pensione negoziali	159	362	632	1.144	1.234
Fondi pensione aperti	17	149	245	341	420
Totale fondi di nuova istituzione	**176**	**511**	**877**	**1.485**	**1.654**

(1) La serie è stata depurata dai dati relativi alle posizioni non più in essere alle date specificate che un fondo di grosse dimensioni aveva segnalato insieme agli iscritti nei dati precedenti al quarto trimestre del 2002.

Tav. a.2

Fondi pensione di nuova istituzione. Serie trimestrali.

(dati di fine periodo, salvo flussi trimestrali per i contributi; importi in milioni di euro)

	IV Trim 2001	I Trim 2002	II Trim 2002	III Trim 2002	IV Trim 2002
Numero di fondi					
Fondi pensione negoziali					
Autorizzati all'esercizio dell'attività	27	33	34	36	36
Autorizzati alla sola raccolta delle adesioni	14	9	8	8	8
Totale	**41**	**42**	**42**	**44**	**44**
Fondi pensione aperti					
Autorizzati all'esercizio dell'attività	94	95	95	91	91
Autorizzati alla costituzione	8	8	10	3	4
Totale	**102**	**103**	**105**	**94**	**95**
Totale fondi di nuova istituzione	**143**	**145**	**147**	**138**	**139**
Iscritti					
Fondi pensione negoziali (1)	**984.567**	**999.961**	**1.015.227**	**1.016.289**	**1.021.186**
variazione % sul trimestre precedente	*0,4*	*1,6*	*1,5*	*0,1*	*0,5*
variazione % sul trimestre corrispondente	*12,2*	*9,2*	*6,8*	*3,6*	*3,7*
Fondi pensione aperti					
Iscritti per adesioni individuali	254.531	263.268	273.768	280.141	296.280
Iscritti per adesioni collettive	32.720	36.138	37.836	38.953	41.320
Totale	**287.251**	**299.406**	**311.604**	**319.094**	**337.600**
variazione % sul trimestre precedente	*8,7*	*4,2*	*4,1*	*2,4*	*5,8*
variazione % sul trimestre corrispondente	*28,8*	*25,7*	*22,8*	*20,7*	*17,5*
Totale fondi di nuova istituzione	**1.271.818**	**1.299.367**	**1.326.831**	**1.335.383**	**1.358.786**
variazione % sul trimestre precedente	*2,1*	*2,2*	*2,1*	*0,6*	*1,7*
variazione % sul trimestre corrispondente	*15,6*	*12,6*	*10,2*	*7,2*	*6,8*
Attivo netto destinato alle prestazioni					
Fondi pensione negoziali	**2.256**	**2.582**	**2.754**	**2.963**	**3.264**
variazione % sul trimestre precedente	*14,2*	*14,5*	*6,7*	*7,6*	*10,2*
variazione % sul trimestre corrispondente	*89,6*	*70,3*	*56,5*	*50,0*	*44,7*
Fondi pensione aperti	**943**	**1.045**	**1.038**	**1.035**	**1.230**
variazione % sul trimestre precedente	*32,3*	*10,8*	*-0,7*	*-0,3*	*18,9*
variazione % sul trimestre corrispondente	*70,8*	*67,7*	*48,2*	*45,1*	*30,4*
Totale fondi di nuova istituzione	**3.199**	**3.627**	**3.792**	**3.998**	**4.494**
variazione % sul trimestre precedente	*19,0*	*13,4*	*4,5*	*5,4*	*12,4*
variazione % sul trimestre corrispondente	*83,6*	*69,6*	*54,1*	*48,7*	*40,5*
Contributi					
Fondi pensione negoziali	281	337	281	320	296
Fondi pensione aperti	150	103	71	71	175
Totale fondi di nuova istituzione	**431**	**440**	**352**	**391**	**471**

(1) La serie è stata depurata dai dati relativi alle posizioni non più in essere alle date specificate che un fondo di grosse dimensioni aveva segnalato insieme agli iscritti nei dati precedenti al quarto trimestre del 2002.

Fondi pensione negoziali. Situazione alla fine del 2002. Dati relativi ai singoli fondi.

N° iscr. Albo	Denominazione	Destinatari / Settori [1]
Fondi che hanno conferito le risorse in gestione		
1	FONCHIM	industria chimica e farmaceutica
61	COMETA [3]	industria metalmeccanica
2	FONDENERGIA	energia (prevalentemente aziende del gruppo ENI)
3	QUADRI E CAPI FIAT	quadri e capi aziende del gruppo Fiat
77	FONDODENTISTI	medici odontoiatri (lav. aut.)
96	COOPERLAVORO	cooperative di produzione e lavoro
87	SOLIDARIETA' VENETO	aziende industriali del Veneto
93	LABORFONDS	aziende del Trentino Alto Adige
88	PREVIAMBIENTE	igiene ambientale
100	PEGASO	gas, acqua, elettricità
99	FOPEN	aziende del gruppo Enel
102	PREVICOOPER	cooperative del commercio
101	FUNDUM	commercio, turismo e servizi (lav. aut.)
107	FONCER	industria delle piastrelle di ceramica
Totale fondi autorizzati a conferire le risorse in gestione : 14		
	di cui riferiti a lavoratori dipendenti : 12	
	di cui riferiti a lavoratori autonomi : 2	

(1) Molti fondi comprendono nel proprio bacino di destinazione anche settori affini a quelli specificati.

(2) Per evitare duplicazioni, dai totali del bacino dei potenziali iscritti delle diverse categorie di fondi sono esclusi i dati relativi ai fondi ad ambito territoriale; si tiene inoltre conto del fatto che alcuni fondi si rivolgono a un bacino di potenziali iscritti almeno in parte comune.

(3) Per il fondo COMETA il dato riferito agli iscritti è stato depurato del numero di posizioni non più in essere e che il fondo aveva in passato segnalato insieme agli iscritti.